

**NOTAIO LUIGI MORUZZI**  
 Via Barberia, 32 - 40123 BOLOGNA  
 Tel. 051.333693 - Fax 051.585785  
 Cod. Fiscale MRZ LGU 38M18 G3371  
 Partita IVA 00912250370

Repertorio n.137673

Fascicolo n.2886

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette questo giorno di martedì sedici  
 del mese di gennaio

16-01-2007

In Bologna via Barberia n.32.

Davanti a me Dottor Luigi MORUZZI Notaio iscritto nel

Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza

in questa città, sono presenti i signori:

- LENZI JARI, nato a Bologna il 26 gennaio 1984,  
 residente a Pianoro (BO) in via della Resistenza  
 n.110 - Cod. fiscale: LNZ JRA 84A26 A944C -

- LENZI AUGUSTO, nato a Lizzano in Belvedere (BO) il  
 1 giugno 1961 e residente a Pianoro (BO) in via della  
 Resistenza n. 110 - Cod. fiscale: LNZ GST 61H01 A771E

- ZUCHELLI PATRIZIA, nata a Bologna il 20 gennaio  
 1951 e residente a Pianoro (BO) in via della  
 Resistenza n. 110 - Cod. fiscale: ZCC PRZ 51A60 A944E -

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità  
 personale io Notaio sono certo.

I signori Lenzi Jari, Lenzi Augusto e Zucchelli  
 Patrizia, rispettivamente in qualità di Presidente,  
 Consigliere e Vice-Presidente della "TUTTO BIANCO  
 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con sede in

Registrato a Bologna  
 Primo Ufficio delle Entrate  
 il ..... 16.1.2007 .....  
 al n. .... 166 .....  
 riscosse € ..... 171.72 .....  
 di cui € .....  
 per trascrizione

Pianoro (BO) Via della Resistenza n.110, mi dichiarano che l'Associazione Sportiva suindicata, si è costituita ed ha operato già da alcuni anni, a seguito di redazione di semplici atti scritti, sforniti peraltro di opportuna forma notarile (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata).

Che peraltro, onde ottenere il riconoscimento statutale di cui agli art.12-14 C.C. essi, col presente atto pubblico, dichiarano di voler costituire l'Associazione, che verrà retta dalle norme dello Statuto allegato che è stato approvato dagli attuali soci.

Viene altresì ratificato l'operato dell'Associazione sino ad oggi ed in particolare quella dei suoi organi rappresentativi, e verranno considerati soci della stessa, tutti coloro che risultano ad oggi iscritti nel libro soci.

La denominazione, lo scopo, la sede, il patrimonio nonché tutte le norme sull'ordinamento e amministrazione dell'Associazione sono contenute nell'allegato Statuto che fa parte integrante e sostanziale di quest'atto e che si allega sub "A", omessane la lettura per espressa rinunzia avutane dai componenti e col mio consenso.

Vengono confermate tutte le cariche ad oggi esistenti.

Le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto che consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio per due facciate intere, e fino qui di questa terza ho dato lettura ai comparenti che l'approvano.

F.to Jari Lenzi -

Patrizia Zucchelli -

Lenzi Augusto -


Dottor LUIGI MORUZZI - Notaio -

Copia conforme al suo originale presso di me Notaio

esistente che rilascio oggi

2-3-2007

in Bologna

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO MORUZZI LUIGI BOLOGNA" around the perimeter. The signature is written in a cursive, somewhat abstract style.

TITOLO I

Allegato .....<sup>1</sup>.....  
al n. 2885 di fascicolo

DENOMINAZIONE - SEDE - OBIETTIVI PROGRAMMATICI ED

OGGETTO

Articolo 1) E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile un'Associazione non avente finalità di lucro denominata "**TUTTO BIANCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", nel proseguo chiamata semplicemente "Associazione", con sede in Pianoro (Bologna), attualmente in via della Resistenza n. 110.

Il trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modificazione del presente statuto.

Essa fa riferimento alla Federazione Italiana Sport Invernali(FISI) e relative strutture periferiche.Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Articolo 2) L'Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo. Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.Essa opera per fini sportivi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione con spirito altruistico si propone di:

1. perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali,ricreative e culturali, attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici;

	2. gestire, anche a seguito di convenzioni con l'Ente locale, immobili ed	
	impianti sportivi, ricreativi e culturali per il perseguimento di finalità	
	di utilità generale;	
	3. proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e	
	culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per	
	affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;	
	4. partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura	
	sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;	
	5. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di	
	coordinamento delle attività istituzionali;	
	6. come attività accessoria e complementare a quella di carattere	
	istituzionale, gestire, osservandone le relative norme amministrative	
	e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri	
	soci;	
	7. come attività accessoria e complementare a quella di carattere	
	istituzionale, organizzare viaggi e soggiorni turistici la cui	
	partecipazione è destinata ai propri soci;	
	8. promuovere raccolte di fondi effettuate occasionalmente in	
	concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di	
	sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o	
	di servizi ai sovventori;	
	9. esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività	
	di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà	
	osservare le normative relative agli aspetti fiscali;	
	10. assumere eventualmente partecipazioni o quote di enti commerciali e	

società utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque  
attinenti ai medesimi sia in forma diretta che indiretta.

## TITOLO II

### SOCI O ASSOCIATI

Art. 3) Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non commerciali, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. E' esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo. La domanda di adesione va inoltrata in forma scritta al Consiglio direttivo, il quale deciderà a suo insindacabile parere sull'ammissibilità della richiesta.

Art. 4) Il numero dei soci o associati è illimitato.

Art. 5) I soci o associati sono classificati in:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione i cui nominativi sono compresi nell'Atto Costitutivo dell'Associazione stessa;

- Soci effettivi: sono coloro che hanno tutti i diritti ed i doveri di cui al presente Statuto ed eventuali Regolamenti dell'Associazione e per quanto disposto dalla legge

Art. 6) I soci o associati sono tenuti:

- al pagamento delle tessere sociali e/o quote sociali, se ed in quanto deliberate, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo dell'Associazione;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese e/o assunte dagli Organi dell'Associazione, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso

	versamenti di quote straordinarie.	
	Art. 7) I soci o associati in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto:	
	- di usufruire dei servizi e/o delle opportunità fornite dall'Associazione stessa;	
	- di partecipare alle varie iniziative sociali, alla vita associativa ed alle Assemblee degli associati con pieno diritto di voto attivo e passivo, anche al fine della nomina degli organi dirigenti. Il diritto al voto è riservato esclusivamente ai soci maggiorenni di età.	
	Art. 8) La qualità di socio o associato si perde, con conseguente espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:	
	- quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;	
	- quando ci si rende morosi nel pagamento delle tessere e/o quote sociali senza giustificato motivo;	
	- quando motivatamente gli organismi dirigenti rifiutino il rinnovo della tessera associativa;	
	- quando in qualunque modo si arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione, ovvero sia posto in essere un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione.	
	Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e saranno operanti dall'annotazione nel libro soci.	
	I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuo versato.	

La qualità di socio o associato si perde inoltre, nell'ipotesi di recesso e/o di esercizio del diritto di recesso. Il socio e/o associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata almeno tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

### TITOLO III

#### FONDO COMUNE

Art. 9) Il fondo comune è costituito dalle quote sociali, ed eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività. Costituiscono, inoltre, fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

#### ORGANI

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci o associati;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) L'Ufficio di Presidenza (il Presidente, il Vice-presidente ed il Tesoriere);
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti;

#### SEZIONI SPORTIVE

Art. 11) In particolare per ogni attività sportiva può essere costituita e resa funzionante una sola sezione, alla quale aderiscono coloro che sono



	interessati alle rispettive discipline.	
	Nello specifico sono attualmente attive le seguenti sezioni:	
	- Sci denominata "SCI CLUB TUTTO BIANCO"	
	- Snowboard denominato "SNOWBOARD TUTTO BIANCO"	
	- Alpinismo	
	- Mountan bike	
	Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell'associazione.	
	Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interesse.	
	La Direzione e l'organizzazione della sezione è affidata a un comitato eletto dall'assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.	
	CAPO I	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI O ASSOCIATI	
	Art. 12) Le Assemblee dei soci o associati possono essere ordinarie o straordinarie.	
	Le Assemblee sono convocate tramite l'affissione nella bacheca esistente nei locali della sede sociale e/o sul sito internet dell'associazione su iniziativa e/o delibera del Consiglio direttivo, di specifico avviso di convocazione che deve restare affisso almeno per i 5 (cinque) giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, oltre che il luogo e l'ora della riunione, ovvero con altri mezzi che lo stesso Consiglio direttivo riterrà opportuni.	
	Le Assemblee inoltre, sempre ad opera del Consiglio direttivo e con le medesime modalità anzidette (con la precisazione comunque che la	
	6	

	medesima dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui è stata	
	richiesta), può essere convocata, per quanto riguarda l'Assemblea ordinaria	
	in seguito a richiesta fatta da tanti soci o associati che rappresentino almeno	
	4/10 della loro totalità, mentre per quanto riguarda l'Assemblea straordinaria	
	in seguito a richiesta fatta da tanti soci o associati che rappresentino almeno	
	8/10 della loro totalità.	
	Art. 13) L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno	
	nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno per l'approvazione dei conti	
	annuali ovvero del bilancio consuntivo.	
	L'Assemblea ordinaria è chiamata inoltre:	
	- ad approvare le linee generali del programma di attività per ogni anno	
	solare e discutere e deliberare circa gli indirizzi generali dell'associazione;	
	- ad eleggere il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione	
	riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame	
	dal Consiglio Direttivo;	
	- ad approvare gli eventuali regolamenti;	
	- ad approvare un eventuale regolamento interno od eventuali regolamenti	
	interni, la cui predisposizione è stata curata, su propria iniziativa, dal	
	Consiglio direttivo.	
	Art. 14) L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:	
	- le modifiche del presente statuto,	
	- lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente nomina del liquidatore	
	o dei liquidatori.	
	Art. 15) L'Assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria,	

	è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci o associati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci o associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, comprese le modifiche da apportate allo statuto ed ai regolamenti interni. Per la sola delibera di scioglimento dell'Associazione è necessario però, la presenza di almeno i 3/4 degli associati La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima.	
	La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima.	
	Art. 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 4/10 dei presenti. Alle votazioni partecipano tutti i soci aventi la maggiore età ed in regola con il pagamento della tessera sociale e/o delle quote associative.	
	Ciascun socio o associato potrà rappresentare al massimo un altro socio o associato purchè munito di regolare delega scritta.	
	Art. 17) L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, nonché da un segretario verbalizzante.	
	Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro verbali.	
	<b>CAPO II</b>	
	<b>IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED UFFICIO DI PRESIDENZA</b>	
	Art. 18) Il Consiglio direttivo è il massimo organo di direzione e	
	8	

	coordinamento, è eletto dall'Assemblea dei soci o associati, è composto da	
	un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 8 (otto) consiglieri, rieleggibili,	
	scelti tra i soci o associati e resta in carica per un quadriennio.	
	Per la prima volta il Consiglio direttivo è nominato nell'ambito dell'atto	
	costitutivo, il quale disporrà anche in relazione alle cariche in seno al	
	Consiglio direttivo stesso.	
	Le cariche nell'ambito del Consiglio direttivo sono così ripartite:	
	- n. 1 Presidente,	
	- n. 1 Vice-presidente,	
	- n. 1 Tesoriere (Consigliere delegato),	
	che formano e/o compongono l'Ufficio di Presidenza,	
	- i rimanenti sono Consiglieri semplici.	
	Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.	
	Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di	
	dimissioni-decesso-decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi	
	membri, purchè meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di	
	procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite	
	statutario.	
	Le funzioni espletate dai componenti il Consiglio direttivo sono	
	completamente gratuite, salva diversa delibera assembleare da assumersi	
	anche successivamente alla nomina dell'intero organo o dei singoli	
	consiglieri; in ogni caso ai consiglieri spetta il rimborso delle spese inerenti	
	l'espletamento dell'incarico.	
	Art. 19) Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta il	
	Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri con	

arrotondamento per difetto, su invito e/o convocazione del Presidente con le modalità ed i tempi previsti per l'Assemblea dei soci o associati.

In caso di assenza od impedimento del Presidente la riunione sarà presieduta e/o presidiata dal Vice-presidente. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione vale doppio.

Il Consiglio direttivo, ad ogni seduta collegiale, nominerà un segretario che avrà il compito di verbalizzare le riunioni; delle riunioni si dovrà dare atto attraverso la compilazione del libro verbali del Consiglio direttivo.



Art. 20) Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci o associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio o avanzo da sottoporre all'Assemblea dei soci o associati;
- stipulare tutti gli atti e tutti i contratti di ogni genere e tipo inerenti l'attività sociale;
- formulare e/o predisporre l'eventuale regolamento interno o gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione o l'espulsione di soci o associati;
- favorire la partecipazione dei soci o associati alla vita dell'associazione;
- eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice-presidente ed il

	Tesoriere, semprechè a ciò non abbia già provveduto l'Assemblea dei soci o	
	associati all'atto della nomina del Consiglio direttivo stesso.	
	- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote sociali	
	annuali.	
	Art. 21) Il Presidente svolge le seguenti funzioni e/o compiti:	
	- esercita i compiti di rappresentanza e di collegamento esterni inerenti le	
	proprie funzioni;	
	- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione sia per	
	l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, nonchè l'uso della firma	
	sociale;	
	- presiede il Consiglio direttivo.	
	In relazione ai poteri di rappresentanza di spettanza del Presidente si precisa	
	che il medesimo ha quindi, facoltà di contrarre previa delibera del Consiglio	
	direttivo, obbligazioni in nome e per conto di essa, di compiere con soggetti	
	pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organi direttivi o	
	esecutivi.	
	In caso di assenza e/o di impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni	
	spettano al Vice-presidente. La semplice firma del Vice-presidente dà prova	
	dell'assenza e/o impedimento del Presidente.	
	Art. 22) Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni e/o compiti:	
	- gestisce il patrimonio dell'Associazione;	
	- sottopone al Consiglio direttivo le proposte di spesa e le previsioni di	
	entrata;	
	- tiene ed aggiorna il libro dei soci o associati e riscuote le tessere e/o quote	

annuali,

- effettua gli incassi ed esegue i pagamenti, con firma libera e disgiunta dal legale rappresentante dell'Associazione per l'utilizzo dei conti bancari sino all'importo che annualmente fisserà il Consiglio direttivo in apposita riunione, e con firma congiunta a quella del legale rappresentante dell'Associazione per gli importi superiori a detto limite;

- ogni altro incarico che gli sarà affidato dal Consiglio direttivo previa espressa delega al riguardo.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

### CAPO III

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23) Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo.

E' eletto dall'assemblea, se ne ravvisa la necessità, per la durata di quattro anni ed ha il compito, se nominato e/o istituito, di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili e la corrispondenza di questi ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili; elegge nel suo seno un Presidente.

### TITOLO IV

#### IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

### CAPO I



## IL PATRIMONIO

Art. 24) Il Patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. Esso è indivisibile.

Il patrimonio si forma ossia sono fonti di finanziamento di competenza dell'Associazione in particolare:

- le quote associative "di base", intese come i contributi che debbono essere versati dai soci o associati per il solo fatto di appartenere all'Associazione;
- i contributi associativi "aggiuntivi" dovuti dai soci o associati in funzione delle diverse e specifiche prestazioni di servizio e/o cessioni di beni direttamente riconducibili alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le erogazioni e lasciti diversi;
- i proventi e le rendite derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione.

Le somme versate per la tessera e/o per le quote ed i contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

## CAPO II

### L'ESERCIZIO SOCIALE ED IL BILANCIO

Art. 25) E' fatto obbligo dell'Associazione di provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo.

I bilanci unitamente alle relative relazioni illustrative sono predisposti e redatti dal Presidente ed approvati, prima di essere presentati all'Assemblea dei soci o associati, dal Consiglio direttivo stesso.

In particolare il bilancio dovrà attenersi alle prescrizione di legge in materia



e, quindi, dovrà analiticamente esporre i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione stessa; il bilancio consuntivo deve essere corredato da una relazione scritta sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria.

Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno ed è presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci o associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 26) Il residuo attivo, su proposta del Consiglio direttivo, sarà devoluto come segue:

- almeno il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative previste negli scopi istituzionali o per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature o per investimenti.

## TITOLO V

### SCIoglimento

Art. 27) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, ovvero un collegio di liquidatori di cui uno nella persona del presidente pro-tempore dell'Associazione gli altri tra i componenti del Consiglio direttivo, che svolgerà il relativo mandato.

Esperita la liquidazione tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti in conformità ai deliberati assembleari e nel rispetto della legge n. 266 dell'11.8.1991 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28) Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci o associati e l'Associazione o fra i soci o associati stessi in ordine al presente Statuto, ivi comprese le controversie relative all'esclusione dell'Associazione, sono devolute ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dall'Associazione, uno nominato dall'interessato ed il terzo di comune accordo fra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Collegio deciderà secondo equità e senza il rispetto delle formalità di rito.

Esulano dalla presente clausola arbitrale tutte le controversie che, a norma di legge, non possono essere oggetto di compromesso.

F.to Jari Lenzi -

Patrizia Zucchelli -

Lenzi Augusto -

Dottor LUIGI MORUZZI - Notaio -

Copia conforme al suo originale presso di me Notaio  
esistente che rilascio oggi  
in Bologna

28 MAR. 2007

